

3° di fornire l'alloggio ai maestri elementari nei casi nei quali alla pubblicazione della presente legge i comuni già vi provvedessero;

4° di provvedere alle spese per i registri e gli stampati occorrenti per le scuole elementari.

(È approvato).

RUBINI. Chiedo di parlare.

Voci: È approvato! È approvato!

PRESIDENTE. Ci sarebbe ora un articolo 9-bis, proposto dall'onorevole Baslini, del quale do lettura:

Art. 9-bis.

« Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno date disposizioni atte ad integrare e a rendere più efficace la cooperazione che le Commissioni comunali di vigilanza debbono prestare nell'interesse della scuola ».

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Lo accetto come raccomandazione; non può essere accettato come articolo di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Baslini, ha sentito?

BASLINI. Ho sentito. Sta bene, resti come raccomandazione!

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo seguente:

Art. 10.

Il servizio di tesoreria per l'amministrazione scolastica sarà fatto in ciascuna provincia dalle sezioni di tesoreria provinciale, alle quali i comuni verseranno i contributi, di cui all'articolo 8, in rate trimestrali anticipate.

A garanzia del versamento sono applicabili le norme privilegiate stabilite a favore del Monte pensioni per la riscossione dei contributi di cui nell'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97.

A questo articolo l'onorevole Schanzer propone il seguente emendamento:

« Alla fine del 1° comma sopprimere: in rate trimestrali anticipate ».

Ha facoltà di parlare, onorevole Schanzer.

SCHANZER. Ho proposto questo emendamento perchè può essere che vi siano comuni in condizione di non poter versare anticipatamente le rate, ed inoltre perchè credo che sia prudente di disciplinare que-

sta materia col regolamento, per non creare imbarazzi alle finanze comunali.

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la soppressione proposta dall'onorevole Schanzer, a condizione che si aggiunga: « con norme da determinarsi per regolamento ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il ministro accetta la proposta dell'onorevole Schanzer di sopprimere alla fine del 1° comma le parole: « in rate trimestrali anticipate » aggiungendo però: « con norme da determinarsi per regolamento ».

Con questa modificazione metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche, che in applicazione della presente legge sono amministrate dai Consigli provinciali scolastici:

1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;

2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383.

4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite nei bisogni dell'istruzione elementare e popolare.

5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennità e quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

6° col rimborso totale della spesa per stipendi, assegni e quote di contributi al Monte pensioni per le direzioni didattiche istituite in applicazione della presente legge e per gli aumenti portati agli stipendi delle direzioni che fossero già istituite anteriormente.

Vuol parlare, onorevole ministro della pubblica istruzione?

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Il numero 6 deve essere soppresso. Ci è stato un errore.

BACCELLI ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BACCELLI ALFREDO. Deve essere semplicemente modificato il numero 6. Esso contiene un errore perchè parte dal concetto che si istituiscano le direzioni didattiche